



Comune di VILLALVERNIA
Provincia di ALESSANDRIA



**Medaglia d'Argento
al
Merito Civile**

DELIBERAZIONE N° 18
DEL 10.09.2025

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: PRESA D'ATTO AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA ALLA DOTT.SSA BARBARA TORRIGLIA EX ART. 1, COMMA 557 L.311/2004, PER SVOLGERE DAL 10.09.2025 AL 31.10.2025, PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLALVERNIA, ATTIVITÀ LAVORATIVA IN REGIME DI "SCAVALCO DI ECCEDENZA" PRESSO, PER N. 6 H/SETTIMANA.

L'anno duemilaventicinque addì dieci del mese di settembre alle ore 11:45 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	RUOLO	PRESENTI	ASSENTI
1	PEPE GIAMPAOLO	Sindaco	X	
2	RITONDALE CARMELO	Assessore	X	
3	NEGRI ELISABETTA	Assessore	X	

Totale presenti N. 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Dott.ssa Sasso Stefania il quale provvede alla redazione del presente verbale in collegamento da remoto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Pepe Giampaolo - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

*PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*

REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE: FAVOREVOLE

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pepe Giampaolo*

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che presso il Comune di Villalvernia è attualmente vacante il posto in organico relativo al Servizio Finanziario, a far data dal 16.02.2025, a seguito del collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, del dipendente ivi addetto;

DATO ATTO che dal 17.02.2025 al fine di garantire il corretto e funzionale espletamento dei servizi finanziari (ragioneria e tributi), il Comune si avvale dell'ausilio di Officine Contabili, con sede in Felizzano, specializzata in attività di ausilio e supporto agli enti locali, come da affidamento effettuato con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 62 del 31.07.2025;

PRECISATO che la responsabilità del relativo servizio finanziario è assegnata al Sindaco, ai sensi dell'art. 53, c. 23, L. n. 388/2000, con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 18.06.2025;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire un servizio finanziario più completo ed efficiente, anche a fronte del considerevole carico di lavoro che grava sull'Ente, ricorrendo all'ausilio di personale di Comuni limitrofi;

PRECISATO infatti il Comune di Villalvernia è fortemente sottodimensionato, dal momento che presso gli uffici interni, vi è una sola dipendente in organico, rientrante nella categoria dei Funzionari/e.q., addetta al Servizio Anagrafe;

DATO parimenti atto che l'ente, pur di ridotte dimensioni, ha un elevato carico di incombenze, legate alla presenza del plesso scolastico e della cospicua zona industriale/commerciale che vanno inevitabilmente ad appesantire il carico delle attività di ordinaria amministrazione che gli uffici debbono quotidianamente svolgere;

RAVVISATA quindi la necessità di avvalersi di un supporto presso l'ufficio contabile, al fine di affiancare la ditta incaricata, ricorrendo all'ausilio di personale esterno, stante l'assenza di altro personale all'interno dell'Ente;

RAVVISATA a tal fine la disponibilità della Dottoressa Barbara Torriglia, Funzionario, ex cat. D, p.e.o. ex D2, dipendente a tempo pieno e indeterminato del comune di Carbonara Scrivia;

RICHIAMATA la nota con cui il Comune di Villalvernia, ha richiesto all'Amministrazione Comunale di Carbonara Scrivia, l'autorizzazione ad utilizzare la dottoressa Barbara

Torriglia, per n. 6 ore/settimana ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004, in regime di "scavalco di eccedenza", dal 10.09.2025 al 31.10.2025;

DATO ATTO CHE il Comune di Carbonara Scrivia trasmetteva a codesto Ente una nota, con cui formalmente autorizzava la dottoressa Barbara Torriglia, Funzionario, ex cat. D, p.e.o. ex D2, a prestare servizio presso il Comune di Villalvernia, in regime di "scavalco di eccedenza" ex art. 1 comma 557 L. 311/2004, per n. 6 ore settimanali, dal 10.09.2025 al 31.10.2025;

RICHIAMATA a tal fine la deliberazione di Giunta Comunale adottata dal Comune di Carbonara Scrivia n. 38/2025 del 10.09.2025;

PRESO ATTO che la dipendente, debitamente informata, ha confermato per le vie brevi la piena disponibilità allo svolgimento di attività extra orario presso codesto Ente;

DATO ATTO che tale soluzione:

- è compatibile con il soddisfacimento in concreto delle esigenze di funzionamento dell'Ente, in ragione dell'esiguità del numero di ore previste per l'espletamento dell'incarico;
- le prestazioni del lavoratore, presso questo ente, saranno concordate con l'ente di appartenenza, al fine di non creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso la stessa amministrazione;
- è compatibile con i vincoli definiti dal D.Lgs. n. 66/2003, in materia di orario di lavoro, ovvero entro le n. 48 ore settimanali complessive;

VISTI:

- l'art. 53, comma 8, del D.Lgs 165/2001 secondo il quale: *"le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione"*;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza"*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con parere n. 3764/2013 recepito e diramato dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 2 del 26 maggio 2014, nel confermare quanto già evidenziato con il proprio precedente parere n. 2141 del 2005, ha ritenuto che con l'art. 557, dell'art. 1 della legge 311/2004, il Legislatore abbia introdotto un sistema speciale di "utilizzo di personale" in deroga, al principio cardine dell'esclusività del rapporto a tempo pieno e ciò " atteso il quadro legislativo sopravvenuto inteso a perseguire la finalità, di primario interesse pubblico, di venire incontro alle difficoltà degli enti di ridotte dimensioni nello svolgimento delle proprie funzioni e nel reperimento di personale con competenze adeguate alla assunzione di responsabilità dei servizi";

DATO ATTO CHE

- la spesa derivante dalla presente deliberazione rispetta l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/200 (spesa complessiva di personale preventivata ai fini dei limiti rispetto a quella consolidata dell'anno 2008 di Euro 201.004,37);
- la spesa derivante dalla presente deliberazione non rispetta invece il limite della spesa del lavoro flessibile, ovvero tempo determinato, interinali, collaborazioni, lavoratori socialmente utili ecc. previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 che non può superare il 100%

della spesa impegnata nel 2009 ovvero il triennio base 2009-2008-2007 se nel 2019 la spesa impegnata era zero, per gli enti locali in regola con il 562 art. 1 Legge 296/2006 (50% per gli enti non in regola) non avendo l'ente locale effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato né nel 2009 né nel triennio 2007-2009

PRESO ATTO CHE la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il vigente CCNL;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole del segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI AVVALERSI ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004, dell’attività lavorativa della dottoressa Barbara Torriglia (dipendente a tempo indeterminato del Comune di Carbonara Scrivia), Funzionario, ex categoria D, posizione economica D2, per prestazioni lavorative relative ai Servizi Finanziari del Comune di Villalvernia, da svolgersi al di fuori dell’orario ordinario di lavoro presso l’Ente di appartenenza, dal 10.09.2025 fino al 31.10.2025, per n. 6 ore settimanali;

DI INSTAURARE con la dipendente di cui trattasi, come da orientamento applicativo CFL214 dell’ARAN e come delibera n. 41/2024 della Corte dei conti, sezione del controllo per la Regione Sardegna, *“nel caso di scavalco d’eccedenza viene perfezionato un contratto diverso e distinto rispetto a quello intrattenuto dal dipendente con l’ente locale di appartenenza, che comporterà l’applicazione degli istituti contrattuali previsti per i contratti a tempo determinato e parziale”*. In ragione di un regolare rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale, l’Ente procederà a stipulare un regolare contratto individuale di lavoro con il lavoratore (rif. risposta ARAN Direzione “Contrattazione 2” U.O. Regioni ed Autonomie Locali del 11/08/2022) ed effettuerà comunicazione al Centro Impiego all’inizio

dell'attività lavorativa entro il ventesimo giorno del mese successivo all'attivazione) ed aprirà apposita matricola INPS;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente deliberazione trova copertura nei fondi già stanziati alla Missione 01 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 101 del bilancio 2025/2027;

DI DICHIARARE, vista l'urgenza, con separata votazione favorevole e unanime resa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Pepe Giampaolo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Sasso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ed è comunicata ai Capogruppo Consiliari.

Villalvernia,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Sasso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 10.09.2025

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Sasso

Si certifica che la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267.

Villalvernia, 10.09.2025

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Sasso